



Interpello 28 novembre 2006, n. 6585

Controllo a distanza dell'attività dei lavoratori attraverso sistema informatico

Il Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla riconducibilità alla disciplina di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 D.Lgs. n. 196/2003, dell'utilizzazione di un *computer* palmare in dotazione agli Informatori Scientifici del Farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche, addetti al lavoro esterno consistente nel divulgare la conoscenza delle caratteristiche dei farmaci a studi medici o strutture ospedaliere. Tali strumenti informatici sarebbero muniti di apposito programma volto a registrare e, successivamente, inviare, via *internet*, al *server* aziendale, l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Con l'eventuale dotazione di apposita scheda *sim*, sarebbe possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai suddetti lavoratori.

Acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Considerato che l'art. 4, comma 2, L. n. 300/1970 stabilisce la necessità di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di accordo, di apposita autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro per l'installazione di impianti richiesti da esigenze organizzative, produttive e della sicurezza del lavoro «*dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori*», non può escludersi la riconducibilità dello strumento in questione all'ambito applicativo della suddetta disciplina, la cui violazione è, inoltre, penalmente sanzionata dall'art. 38 della medesima legge, richiamato dall'art. 171 D.Lgs. n. 196/2003.

La potenzialità di controllo a distanza del sopraccitato sistema informatico emerge, infatti, dalla descrizione delle relative caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, effettuata dallo stesso interpellante.

In effetti, tale strumento, pur non installato per finalità di controllo a distanza sull'attività dei singoli lavoratori, risulta potenzialmente utilizzabile in tal senso, in quanto consente di conoscere nel tempo l'attività di ogni lavoratore, nonché di ricostruirne gli spostamenti effettuati sul territorio. Pertanto, dalla lettura e dalla composizione dei dati potrebbe indirettamente essere effettuata una forma di controllo a distanza dell'attività degli Informatori Scientifici del Farmaco.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970, l'effettiva installazione ed utilizzazione del sistema informatico suddetto richiede, dunque, la preventiva sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, a seguito di istanza del datore di lavoro, il provvedimento autorizzativo della Direzione provinciale del lavoro competente, volto a disciplinare le modalità per l'uso di tale impianto.